

Regione Umbria

Consiglio Regionale

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3379/3380 - Fax 075.576.3283
<http://www.crumbria.it>
e-mail: atti@crumbria.it

ATTO N. 430

DISEGNO DI LEGGE
*di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 694 del 27.4.2006)*

*“Istituzione del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della
libertà personale”*

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 15.5.2006*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 15.5.2006



REGIONE UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE: ISTITUZIONE DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

27/04/2006 n. 694

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente		X
LIVIANTONI CARLO	Vice Presidente	X	
BOTTINI LAMBERTO	Assessore	X	
GIOVANNETTI MARIO	Assessore	X	
MASCIO GIUSEPPE	Assessore	X	
PRODI MARIA	Assessore		X
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROMETTI SILVANO	Assessore		X
ROSI MAURIZIO	Assessore		X
STUFARA DAMIANO	Assessore	X	

Presidente : LIVIANTONI CARLO

Relatore : STUFARA DAMIANO

Direttore: DE SALVO DOMENICO

Segretario Verbalizzante : BALSAMO MARIA

ATTO AMMINISTRATIVO
ESECUTIVO IL 05 MAG. 2006



IL DIRIGENTE
Balsamo

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore Sanità e Servizi Sociali avente per oggetto: "Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale";

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;

Preso atto degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all'art. 5, comma 5 del Regolamento regionale 12 novembre 2001, n. 6, che si allega;

Preso atto delle indicazioni emerse in sede consultiva;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato della relativa relazione;

Vista la DGR n. 435 del 22.03.2006, avente ad oggetto "Disegno di legge: Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale"

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA


- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di revocare il precedente atto, DGR n. 435 del 22.03.2006, avente ad oggetto "Disegno di legge: Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale" in quanto da ulteriori approfondimenti sono risultate opportune integrazioni e modifiche all'art. 1, comma 3, all'art. 2, comma 1 e all'art. 7 comma 3;
- 3) di indicare l'Assessore alle Politiche Sociali di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

IL DIRETTORE :

IL PRESIDENTE:

IL RELATORE:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:




Disegno di legge: " Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale "

RELAZIONE

“La detenzione deve tendere alla rieducazione del reo e non deve consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.” Così recita l’articolo 27 della Costituzione. Un principio analogo è presente sia all’interno di convenzioni internazionali firmate e ratificate dall’Italia sia nello stesso ordinamento penitenziario italiano del 1975. La pena della detenzione non può e non deve essere nulla più che la privazione temporanea – salvo i casi di condanna all’ergastolo – della libertà di movimento. Lo status di persona limitata o privata della libertà personale non comporta la negazione di tutti gli altri diritti, purché non incompatibili con la situazione di reclusione o di sottoposizione a controllo penale. Si tratta di un principio più volte ribadito in ambito sovranazionale dalla Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo. Tra i diritti fondamentali non comprimibili vi sono il diritto alla vita, il diritto all’integrità personale, il diritto alla salute, il diritto alle relazioni affettive, il diritto all’istruzione, il diritto al lavoro, il diritto alla libera espressione di pensiero, il diritto a professare il proprio credo religioso.

I diritti richiedono mezzi e strumenti che li rendano effettivi, affinché non restino sulla carta. A tal fine gli organismi internazionali sollecitano la istituzione a livello nazionale di figure indipendenti di controllo dei luoghi di detenzione. Nelle nuove regole penitenziarie europee del Consiglio di Europa – approvate nel gennaio 2006 - si fa esplicito riferimento sia alla previsione di istituzioni nazionali che locali di ispezione, supervisione e controllo delle condizioni di carcerazione. Il protocollo addizionale alla Convenzione contro la tortura delle Nazioni Unite, firmato dall’Italia nel 2003, obbliga gli Stati a istituire organismi indipendenti di monitoraggio e controllo dei luoghi detentivi.

La legislazione italiana si presenta a riguardo doppiamente monca. Da un lato non è stato dato seguito alla sentenza della Corte Costituzionale numero 26 del 1999 che di fatto sosteneva che tutte le procedure di reclamo davanti alla magistratura di sorveglianza per violazioni di diritti dovessero essere pienamente giurisdizionalizzate, dall’altro non è mai stata istituita la figura dell’*ombudsman* penitenziario, difensore civico o garante delle persone private della libertà che dir si voglia.



REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Esistono al momento tre disegni di legge pendenti alla Camera dei Deputati. La Commissione Affari Costituzionali ha licenziato un testo unificato che è all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale.


È questa una fase molto difficile per il sistema penitenziario italiano. Il sovraffollamento è tale da mettere a rischio i diritti fondamentali delle persone detenute. Le condizioni di reclusione configurano oggettivamente ipotesi di trattamento degradante e inumano. Nei 43 mila posti letto regolamentari vivono oggi oltre 60 mila persone. Negli ultimi anni la crescita della popolazione detenuta è stata esponenziale e lo sarà ancora di più nei prossimi mesi a causa della recente entrata in vigore di una legge (la cosiddetta ex Cirielli) che inasprisce le pene e riduce i benefici penitenziari per i recidivi.

In un quadro di questo genere si assiste, viceversa, a un protagonismo in positivo degli enti locali e delle regioni che oramai da tempo svolgono un ruolo di grande rilievo, sia in relazione a competenze proprie (medicina preventiva e per i tossicodipendenti, servizi sociali territoriali, orientamento al lavoro, formazione professionale) sia in relazione a competenze assunte in considerazione della mancanza di iniziative trattamentali adeguate assunte a livello centrale.

La Regione Lazio, nonché molti comuni e province, fra cui le municipalità di Roma, Firenze, Bologna, Torino hanno istituito figure a livello territoriale di garanzia dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale. Si tratta di organismi che, in assenza di una normativa quadro nazionale, è priva di poteri nei confronti dell'amministrazione penitenziaria ma può svolgere ugualmente una utile duplice funzione: di controllo effettivo rispetto all'amministrazione regionale rispetto a competenze proprie e di *moral suation* rispetto all'amministrazione penitenziaria per le competenze del Ministero della Giustizia.

Con questo disegno di legge ci si propone di istituire una figura analoga nella Regione Umbria. I detenuti presenti nelle carceri umbre (Perugia, Spoleto, Terni, Orvieto) erano al 30 giugno 2005 1023, di cui 57 donne e 966 uomini. Nel 2005 il totale degli ingressi è stato pari a 1218 di cui oltre il 50% composto da persone straniere.

L'articolo 1 della proposta prevede che il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale sia istituito presso la Giunta regionale. Tra le persone che sono soggette alla tutela del garante vi rientrano le persone presenti negli istituti penitenziari, le persone in stato di arresto ovvero di fermo, le persone presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio. L'articolo 2 prevede che il Garante sia un organo monocratico eletto dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta. La durata in carica prevista è quinquennale non prorogabile. Il buon svolgimento dell'incarico dipende dalla autorevolezza della figura del garante che



REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

deve essere scelto tra persone con competenza accertata nel campo dei diritti umani, delle scienze giuridiche e delle scienze sociali. La nomina avviene a seguito di presentazione delle candidature.

Gli articoli 3 e 4 definiscono le cause di incompatibilità, decadenza, sostituzione e revoca dell'incarico a tutela della qualità della funzione.

L'articolo 6 definisce il trattamento economico del garante, a cui è attribuita un'indennità di funzione pari al 50 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

L'articolo 7 ne descrive le funzioni sia in riferimento alle competenze regionali, su cui ha puntuali e penetranti poteri amministrativi di controllo e di supervisione, che rispetto a quelle ministeriali rispetto alle quali ha più generiche funzioni di sollecitazione e di mediazione.

L'articolo 8 prevede che il Garante abbia una struttura amministrativa di supporto.

I restanti articoli si riferiscono alla previsione di protocolli di intesa tra la Regione e le amministrazioni statali competenti che agevolino le funzioni del garante, alla presentazione di una relazione annuale al Consiglio regionale nonché alle disposizioni finanziarie.



Disegno di legge: Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

Art. 1.

1. Con la presente legge la Regione istituisce, presso la Giunta regionale, l'ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato Garante, che ha sede presso l'Assessorato alle Politiche Sociali.

2. Il Garante, in armonia con i principi fondamentali della Costituzione, delle Convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, della normativa statale vigente e nell'ambito delle materie di competenza regionale, contribuisce a garantire i diritti delle persone di cui al comma 1.

3. Tra le persone destinatarie della presente legge rientrano le persone presenti negli istituti penitenziari, le persone in stato di arresto ovvero di fermo, nonché le persone presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio.

Art. 2.

(Designazione e nomina del Garante)

1. Il Consiglio regionale designa a maggioranza assoluta dei componenti, entro tre mesi dell'entrata in vigore della presente legge, il Garante di cui all'articolo 1, secondo le modalità di cui all'articolo 5.

2. Il Garante è scelto tra personalità con comprovata competenza nel campo delle scienze giuridiche, scienze sociali e dei diritti umani. Il Garante per esperienze acquisite nella tutela dei diritti deve offrire garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità nell'esercizio delle proprie funzioni. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione.

3. Il Garante è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato. Alla scadenza del mandato, il Garante rimane in carica fino alla nomina del



successore e comunque per un tempo non superiore a novanta giorni.

Art. 3.
(Incompatibilità)

1. La carica di Garante è incompatibile con quella di:

a) membro di una delle Camere del Parlamento italiano e membro del Parlamento europeo, Ministro, Presidente della Regione, Presidente della Provincia, Sindaco, Consigliere ed Assessore regionale, provinciale e comunale;


b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore di ente, impresa o associazione che riceve, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

2. Il Garante non può esercitare, durante il mandato, altre attività di lavoro autonomo o professionale. Il conferimento dell'incarico di Garante a personale regionale o di altri enti dipendenti o comunque controllati dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

Art. 4.
(Decadenza dall'incarico, sostituzione e revoca)

1. Il Presidente del Consiglio regionale, qualora accerti una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 3, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dall'incarico dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale il quale provvede, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, alla designazione di un nuovo Garante entro e non oltre novanta giorni.

2. Il Consiglio regionale in caso di dimissioni, morte, accertato impedimento fisico o psichico del Garante o nel caso in cui lo stesso riporti condanna penale definitiva,



provvede alla nuova designazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

3. Il Consiglio regionale può revocare il Garante in caso di gravi violazioni di legge o dei doveri inerenti l'incarico affidato. In questo caso il Consiglio regionale procede ad una nuova designazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

4. Il Garante che subentra a quello cessato dal mandato, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, rimane in carica per il periodo stabilito dall'articolo 2, comma 2.

Art. 5.

(Presentazione delle candidature)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dispone la pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature alla carica di Garante nel Bollettino ufficiale della Regione. L'avviso contiene le modalità e i termini per la presentazione delle stesse.

2. Possono presentare la candidatura alla carica di Garante i cittadini in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale scaduto il termine per la presentazione delle candidature di cui al comma 1, le trasmette al Consiglio regionale per la designazione.


4. Il procedimento per la nomina del nuovo Garante deve concludersi, in ogni caso, entro e non oltre novanta giorni dalla scadenza del mandato di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 6

(Trattamento economico)

1. Al Garante è attribuita un'indennità di funzione pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali.


2. Al Garante che, per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni, si reca fuori regione è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.



**Art. 7.
(Funzioni)**

1. Il Garante per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, nell'ambito delle iniziative di solidarietà sociale e in previsione della promozione dei diritti di partecipazione alla vita civile, svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali, le seguenti funzioni:

- a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui all'articolo 1, comma 3 siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;
- b) segnala eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui all'articolo 1, comma 2 dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazioni sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative;
- c) si attiva, anche nei confronti dell'amministrazione competente, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);
- d) si attiva presso le strutture e gli enti regionali competenti in caso di accertate omissioni o inosservanze che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a);
- e) propone agli organi regionali titolari della vigilanza, l'adozione delle opportune iniziative o l'esercizio del potere sostitutivo, in caso di perdurata assenza di quanto previsto alla lettera d);
- f) propone agli organi regionali competenti, l'adozione di atti normativi e amministrativi per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all'articolo 1, comma 3;
- g) esprime parere, su richiesta degli organi regionali competenti, relativamente alle materie della presente legge;



h) propone iniziative di informazione, di promozione culturale e di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

2. Il Garante è membro dell'Osservatorio regionale sulla condizione penitenziaria e post penitenziaria.

3. Il Garante per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, ha facoltà di acquisire gli esiti delle decisioni conseguenti alla concertazione della programmazione sociale di territorio ed ha facoltà di formulare proposte al tavolo regionale del welfare per le tematiche inerenti la propria funzione.

4. Il Garante informa periodicamente la commissione consiliare competente in materia, sull'attività svolta.

Art. 8.
(Ufficio del Garante)


1. Il Garante si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di risorse messe a disposizione dalla Giunta regionale.

2. Le modalità organizzative e le risorse per lo svolgimento delle funzioni del Garante sono definite dalla Giunta regionale, d'intesa con il Garante, con atto da approvarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il Garante può avvalersi, di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione dell'Osservatorio regionale sulla condizione penitenziaria e post penitenziaria, della Conferenza regionale volontariato giustizia, di centri universitari di studio e ricerca, di associazioni di volontariato che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione.

Art. 9.
(Protocolli d'intesa)

1. Il Garante promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa tra la Regione e le amministrazioni statali competenti volti a:



- a) attivare, all'interno degli istituti penitenziari, strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1;
- b) prevedere forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle funzioni del Garante.

Art. 10.
(Relazione annuale)

1. Il Garante, entro il mese di marzo di ogni anno, presenta una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati ottenuti al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale.


2. La relazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale provvede a darle adeguata pubblicità su organi di stampa della regione o indipendenti.

3. Le attività del Garante ed i materiali documentali ed informativi connessi alla sua funzione vengono pubblicati su apposita sezione del sito della Regione.

4. Gli organi regionali con competenze attinenti dovranno trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, relazioni riepilogative comprensive di statistiche sintetiche sui servizi o progetti attivati e sui risultati raggiunti.

Art. 11.
(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti agli articoli 6, 7 comma 1 lettera h), 9 comma 1 lettera a) e 8 comma 3 è autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 50.000,00 euro da iscriverne nella unità previsionale di base 13.1.001 che assume la nuova denominazione "Interventi a favore delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale".
(cap.2711-2712-2713)



2. Al finanziamento della maggiore spesa di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.002 del bilancio di previsione 2006 denominata "Fondi di riserva" (cap. 6100).

3. Per gli anni 2007 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

4. La Giunta regionale, a norma delle vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.



Relazione per le modifiche agli artt. 1, 2 e 7 del Disegno di legge

Si riportano di seguito le modifiche ed integrazioni, corredate dalle relative motivazioni, al Disegno di legge "Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale " così come approvato con DGR n. 483 del 22 marzo 2006

1. All'art. 1, comma 3, del Disegno di legge, che individua le persone destinatarie della legge si propone di **non individuare come destinatari medesimi "i minori ospitati nei centri di prima accoglienza ovvero nelle comunità" per le seguenti motivazioni:**

- la legge n. 176 del 1991 di ratifica della Convenzione dell'ONU (1989), all'art. 4, prevede che gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi necessari per attuare i diritti della Convenzione stessa e all'art 18, comma 2, si ribadisce che, al fine di garantire e promuovere i diritti enunciati nella Convenzione, gli Stati provvedono alla creazione "...di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo".
- Ne deriva che proprio per i minori e a garanzia dei loro diritti, il Comitato dei diritti dell'infanzia, istituito dalla Convenzione medesima, auspica **l'istituzione a livello nazionale di un difensore civico o garante per l'infanzia**. Il ruolo di tale figura è quello di tutelare gli interessi dei minori, vigilare sull'applicazione delle leggi che li proteggono, accogliere le loro richieste e orientare l'azione delle Istituzioni a favore dei diritti dei minori.
- A livello nazionale tale figura non è ancora stata istituita, tuttavia essa è prevista come intervento legislativo nel "Piano Nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2002-2004"; tuttavia sono state presentate numerose proposte di legge su tale materia. Alcuni Regioni hanno già istituito, con proprie leggi, la figura del Garante o Tutore dell'infanzia. Pertanto **l'istituzione di un Garante per soggetti sottoposti a restrizione personale anche per i minori non sembra praticabile perché entra in contraddizione sia con la Convenzione di New York, sia più in generale, con la filosofia del diritto penale minorile dove il ricorso "all'internamento" è concepito come estrema ratio privilegiando, invece, interventi alternativi compreso l'istituto della mediazione penale.**
- **Non tutti i minori ospiti nelle comunità sono sottoposti a misure restrittive della libertà.**




Va tenuto presente che la materia di diritto penale relativa ai minori è disciplinata da una apposita normativa (DPR 448/1988) in ragione dell'esigenze connesse alla personalità del minore. Le disposizioni normative infatti sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minore (art. 1); le misure cautelari devono sempre tendere alla non interruzione dei processi educativi in atto ed anche l'affidamento in comunità viene inteso come recupero, educazione e crescita del minore. Inoltre il giudice può sostituire la sentenza di condanna con la semidetenzione o la libertà controllata. Quindi nel caso di **affidamento del minore ad una comunità si ricorre ad un intervento volto al recupero e all'educazione del minore stesso e questo intervento non può essere equiparabile "all'internamento" negli istituti penali**, che, fra l'altro, nella nostra Regione non sono presenti.

2. All'art. 2, comma 1 del Disegno di legge in oggetto, che detta i requisiti richiesti per la Designazione e nomina del Garante, viene proposto di apportare una **modifica, di forma e non di sostanza**, nella parte in cui il si indica che il "Garante è scelto tra personalità con comprovata competenza nel campo delle scienze giuridiche, **attività sociali e dei diritti umani**" con "Il Garante è scelto tra personalità con comprovata competenza nel campo delle scienze giuridiche, **scienze sociali e dei diritti umani**".

3. Relativamente al comma 3, dell'art. 7, del Disegno di legge si propone di modificare il dispositivo, così approvato con DGR 48372006, come di seguito indicato:

"Il Garante per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, ha facoltà di acquisire gli esiti e le decisioni conseguenti alla concertazione della programmazione sociale di territorio ed ha facoltà di formulare proposte al tavolo regionale del welfare per le tematiche inerenti la propria funzione".

La modifica viene proposta al fine di **garantire una coerenza con le funzioni attribuite**, dalla presente LR, al Garante quale istituto di garanzia dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive, e pertanto titolare in primo luogo di **poteri di controllo e supervisione e in secondo luogo di poteri propositivi**.





REGIONE UMBRIA

GIUNTA REGIONALE

Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale

Comitato Legislativo

Il Presidente



Regione Umbria - Giunta Regionale

Prot. Uscita del 21/03/2006

nr. 0047107

Classifica: I.14



Al Direttore regionale
Sanità e servizi sociali
Dott. Domenico De Salvo

SEDE

Oggetto: Disegno di legge: " Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale".


Con riferimento alla Sua nota prot. n. 41010 del 10 marzo 2006 si comunica che il Comitato legislativo, nella seduta del 20 marzo 2006, ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in oggetto, nel testo che si allega, concordato con la rappresentante della Sua Direzione dott.ssa Cinzia Ercolani.

Cordiali saluti.

Avv. Marina Balsamo

Allegato: n. 1 ddl

DF
Par. De Salvo 20.3.06



Disegno di legge: "Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale".

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
D.ssa Donatella Furia

Art. 1.
(Oggetto e finalità)

1. Con la presente legge la Regione istituisce, presso la Giunta regionale, l'ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato Garante che ha sede presso l'Assessorato con competenza in materia di Politiche sociali.


2. Il Garante, in armonia con i principi fondamentali della Costituzione, delle Convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, della normativa statale vigente e nell'ambito delle materie di competenza regionale, contribuisce a garantire i diritti delle persone di cui al comma 1.

3. Tra le persone destinatarie della presente legge rientrano le persone presenti negli istituti penitenziari, le persone in stato di arresto ovvero di fermo, i minori ospitati nei centri di prima accoglienza ovvero nelle comunità, nonché le persone presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio.

Art. 2.
(Designazione e nomina del Garante)

1. Il Consiglio regionale designa a maggioranza assoluta dei componenti, entro tre mesi dell'entrata in vigore della presente legge, il Garante di cui all'articolo 1, secondo le modalità di cui all'articolo 5. Il Garante è scelto tra personalità con comprovata competenza nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani e delle attività sociali. Il Garante per esperienze acquisite nella tutela dei diritti deve offrire garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità nell'esercizio delle proprie funzioni. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione.

2. Il Garante è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato. Alla



scadenza del mandato, il Garante rimane in carica fino alla nomina del successore e comunque per un tempo non superiore a novanta giorni.

Art. 3.
(Incompatibilità)

1. La carica di Garante è incompatibile con quella di:

a) membro di una delle Camere del Parlamento italiano e membro del Parlamento europeo, Ministro, Presidente della Regione, presidente della provincia, sindaco, consigliere ed assessore regionale, provinciale e comunale;

b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore di ente, impresa o associazione che riceve, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

2. Il Garante non può esercitare, durante il mandato, altre attività di lavoro autonomo o professionale. Il conferimento dell'incarico di Garante a personale regionale o di altri enti dipendenti o comunque controllati dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

Art. 4.
(Decadenza dall'incarico, sostituzione e revoca)

1. Il Presidente del Consiglio regionale, qualora accerti una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 3, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dall'incarico dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale il quale provvede, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, alla designazione di un nuovo Garante entro e non oltre novanta giorni.

2. Il Consiglio regionale in caso di dimissioni, morte, accertato impedimento fisico o psichico del Garante o nel caso in cui lo stesso riporti condanna

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
Dr.ssa Donatella Furia



penale definitiva, provvede alla nuova designazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

3. Il Consiglio regionale può revocare il Garante in caso di gravi violazioni di legge o dei doveri inerenti l'incarico affidato. In questo caso il Consiglio regionale procede ad una nuova designazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

4. Il Garante che subentra a quello cessato dal mandato, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, rimane in carica per il periodo stabilito dall'articolo 2, comma 2.

Art. 5.

(Presentazione delle candidature)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dispone la pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature alla carica di Garante nel Bollettino ufficiale della Regione. L'avviso contiene le modalità e i termini per la presentazione delle stesse.

2. Possono presentare la candidatura alla carica di Garante i cittadini in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale scaduto il termine per la presentazione delle candidature di cui al comma 1, le trasmette al Consiglio regionale per la designazione.

4. Il procedimento per la nomina del nuovo Garante deve concludersi, in ogni caso, entro e non oltre novanta giorni dalla scadenza del mandato di cui all'articolo 2, comma 2.



Art. 6.

(Trattamento economico)

1. Al Garante è attribuita un'indennità di funzione pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

2. Al Garante che, per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni, si reca fuori regione è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
Dr.ssa Donatella Furia



**Art. 7.
(Funzioni)**

1. Il Garante per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, e nell'ambito delle iniziative di solidarietà sociale, svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali, le seguenti funzioni:

a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui all'articolo 1, comma 3 siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;

b) segnala eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui all'articolo 1, comma 3 dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazioni sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative;

c) si attiva, anche nei confronti dell'amministrazione competente, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);

d) si attiva presso le strutture e gli enti regionali competenti in caso di accertate omissioni o inosservanze che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a);

e) propone agli organi regionali titolari della vigilanza, l'adozione delle opportune iniziative o l'esercizio del potere sostitutivo, in caso di perdurata assenza di quanto previsto alla lettera d);

f) propone agli organi regionali competenti, l'adozione di atti normativi e amministrativi per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all'articolo 1, comma 3;

g) esprime parere, su richiesta degli organi regionali competenti, relativamente alle materie della presente legge;

h) propone iniziative di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
Dr.ssa Donatella Furia



2. Il Garante è membro dell'Osservatorio regionale sulla condizione penitenziaria e post penitenziaria.

3. Il Garante partecipa agli incontri ed ai tavoli previsti dall'atto di indirizzo per la programmazione sociale di territorio, promossi dagli Ambiti territoriali per le tematiche inerenti la propria funzione.

4. Il Garante informa periodicamente la commissione consiliare competente in materia, sull'attività svolta.

Art. 8.
(Ufficio del Garante)

1. Il Garante si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di risorse messe a disposizione dalla Giunta regionale.

2. Le modalità organizzative e le risorse per lo svolgimento delle funzioni del Garante sono definite dalla Giunta regionale, d'intesa con il Garante, con atto da approvarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il Garante può avvalersi, di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione dell'Osservatorio regionale sulla condizione penitenziaria e post penitenziaria, della Conferenza regionale volontariato giustizia, di centri universitari di studio e ricerca, di associazioni di volontariato che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione.



Art. 9.
(Protocolli d'intesa)

1. Il Garante promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa tra la Regione e le amministrazioni statali competenti volti a:

a) attivare, all'interno degli istituti penitenziari, strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1;

b) prevedere forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle funzioni del Garante.

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
Dr.ssa Donatella Furia



Art. 10.
(Relazione annuale)

1. Il Garante, entro il mese di marzo di ogni anno, presenta una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati ottenuti, al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale.

2. La relazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale provvede a darne adeguata pubblicità su organi di stampa della regione o indipendenti.

3. Le attività del Garante ed i materiali documentali ed informativi connessi alla sua funzione vengono pubblicati su apposita sezione del sito della Regione.

Art. 11.
(Norma finanziaria)

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
Dr.ssa Donatella Furia

u





REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale alle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Servizio Bilancio e Controllo di Gestione

Cod. fisc. 8000013 054 4
part. IVA 0121282 054 0

Regione Umbria - Giunta Regionale

Prot. Uscita del 27/03/2006

nr. 0050302

Classifica: XVII.1




Oggetto: Ddl.: "Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale" - Norma finanziaria.

AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
"Programmazione socio-
assistenziale"
c.a. Mario Margasini
S E D E

In riferimento al d.d.l. in oggetto nella sua formulazione attuale, trasmesso dal servizio in indirizzo prot. n. 46696 del 20/03/2006 con allegata la scheda degli elementi finanziari predisposta dalla Direzione proponente, si esprime parere favorevole in ordine alla norma finanziaria di seguito riportata, tenuto conto delle modifiche del testo normativo indicate in calce:

Art. 11
(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti agli articoli 6, 7 comma 1 lettera h), 9 comma 1 lettera a) e 8 comma 3 è autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 50.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 13.1.001 che assume la nuova denominazione "Interventi a favore delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale". (cap.2711-2712-2713)
2. Al finanziamento della maggiore spesa di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.002 del bilancio di previsione 2006 denominata "Fondi di riserva" (cap. 6100).
3. Per gli anni 2007 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.





REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale alle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Servizio Bilancio e Controllo di Gestione

Cod. fisc. 8000013
part. IVA 0121282




4. La Giunta regionale, a norma delle vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

La norma finanziaria è stata formulata nell'ipotesi di entrata in vigore della legge durante l'esercizio 2006.

Si allegano le schede finanziarie di competenza del servizio.

Cordiali saluti

Il Responsabile della II Sezione
Stefano Strona




a) **SEZIONE II**

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI E DELLA COPERTURA PROPOSTE

In merito alla quantificazione proposta si prende atto che la stessa è stata effettuata utilizzando per le attività esterne i dati in possesso presso la direzione proponente e per la quantificazione delle spese del personale i parametri richiamati dalla legge.




QUADRO FINANZIARIO		
a regime		
Saldo da finanziare a pareggio:		€ 50.000,00
	<i>Entrata</i>	<i>Spesa</i>
• mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate	€ _____	
• utilizzo fondi speciali		€ _____
• riduzione autorizzazioni di spesa		€ _____
• a carico di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		€ _____
• mediante riduzione di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		€ 50.000,00
Totale €	0,00 €	50.000,00



VARIAZIONI ATTINENTI ALL'ESERCIZIO IN CORSO:

Con l'approvazione della legge viene istituita una nuova upb attraverso l'utilizzo di una upb non più utilizzata (modifica della descrizione) già assegnata al cdr competente per i nuovi interventi _____



MODULAZIONE RELATIVA AGLI ANNI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE:

	2006	2007	2008
Saldo da finanziare	€ 50.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
• Spesa corrente	€ 50.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
• Spesa in conto capitale	€ 00,00	€ 00,00	€ 00,00

MODALITÀ DI COPERTURA NEGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:

Rinvio della quantificazione e della relativa copertura finanziaria alla legge finanziaria regionale per gli anni successivi al 2006. Gli importi indicati costituiscono stime fornite dal servizio proponente. _____

ANNOTAZIONI:

Servizio Bilancio e controllo di gestione

N. RESPONSABILE DELLA TI SEZIONE
 Dott. Stefano Stronci

Stefano Stronci

10 MAG. 2006

Perugina, il _____
 Per copie conforme
 all'originale.

IL DIRIGENTE

